

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 14 ottobre 2024, n. 8235.

1. Ricorso giurisdizionale -Termine impugnazione graduatoria concorsuale -Decorrenza - Pubblicazione on line sul sito istituzionale -Insufficienza -Adempimento degli obblighi di pubblicazione «*aventi effetto di pubblicità legale*» in forza di specifiche norme di riferimento - Necessità.

1. Non avendo la difesa delle amministrazioni appellate evidenziato norme derogatorie di tali previsioni a carattere generale, deve trovare applicazione il principio di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a, ai sensi del quale la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicché l'effetto conoscitivo opponibile *erga omnes* deve poggiare su una espressa base positiva (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578; sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757, con riferimento alla pubblicazione on line sul sito del C.S.M. della graduatoria finale. Né può in senso opposto invocarsi la disposizione di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in quanto da riferire esclusivamente agli obblighi di pubblicazione «*aventi effetto di pubblicità legale*» in forza di specifiche norme di riferimento e non interpretabile nel senso che la pubblicazione telematica degli atti amministrativi produce, in ogni caso e indiscriminatamente, effetti di pubblicità legale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757 e 27 agosto 2014, n. 4384). Peraltro tali conclusioni sono del tutto conformi anche con la previsione generale contenuta all'articolo 54, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo cui «*la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento*», ovvero solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287; sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze del 25 luglio 2023, n. -OMISSIS- e del 27 febbraio 2024, n. -OMISSIS-;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1° ottobre 2024, il Cons. Antonella Manzione e udito per l'appellante l'avvocato Francesco Verrastro, su delega dell'avvocato Nello Sgambato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone l'appellante di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta con la determinazione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2022 per l'ammissione di n. 1175 allievi marescialli al 94° corso presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico 2022-2023. Dopo aver superato le prove preselettiva, scritta e di efficienza fisica, non superava l'accertamento di idoneità psico-fisica in quanto l'apposita sottocommissione, all'esito della visita medica del -

OMISSIS- 2022, gli riscontrava un «-OMISSIS-». La diagnosi e le sue conseguenze inidoneative ai sensi della lettera b) del Titolo X dell'allegato 1 al decreto -OMISSIS-2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza, veniva confermata in data -OMISSIS- 2022 in sede di revisione, disposta a seguito dell'istanza in tal senso presentata dall'interessato ex art. 15, comma 7, del bando di concorso. Avverso la declaratoria di inidoneità l'interessato presentava ricorso al T.a.r. per il Lazio versando in atti certificazione sanitaria, di provenienza pubblica (ASL di -OMISSIS-), attestante l'assenza di rilievi patologici a carico dell'apparato cardiovascolare.

In data 21 marzo 2023 proponeva motivi aggiunti avverso la determinazione del Comando Generale della Guardia di finanza n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2023, pubblicata in pari data sul sito internet www.gdf.gov.it, di approvazione delle graduatorie conclusive del concorso, ivi compresi gli allegati contenenti i nominativi degli idonei e dei vincitori.

2. Ha resistito al ricorso e ai motivi aggiunti l'Amministrazione intimata, eccependo in particolare l'improcedibilità del ricorso di primo grado e l'inammissibilità dei motivi aggiunti stante il palese difetto di contraddittorio, e comunque deducendone nel merito l'infondatezza.

3. Il Tribunale adito, alla camera di consiglio del 7 giugno 2023 (cui la trattazione della causa era stata rinviata dalle precedenti udienze dell'8 febbraio e del 22 marzo 2023), ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 c.p.a., ha definito il ricorso direttamente nel merito, senza pronunciarsi sulle eccezioni di rito della difesa erariale e sulla richiesta integrazione del contraddittorio in via istruttoria del ricorrente. Ciò in quanto ha ritenuto assorbenti in senso reiettivo le risultanze della verifica disposta al fine di accertare l'effettiva sussistenza della contestata infermità inidoneativa.

4. Di tale sentenza il signor -OMISSIS- ha chiesto la riforma denunciandone l'erroneità e l'ingiustizia alla stregua di motivi di gravame rubricati come segue:

I- *error in iudicando*, difetto di istruttoria, travisamento dell'esito del giudizio di verifica, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità e ingiustizia manifesta;

II- insussistenza delle patologie riscontrate quale causa di inidoneità con provvedimento di esclusione del -OMISSIS- 2023;

III- illegittimità dell'Allegato 1, titolo X, lett. b) e c), del decreto del Comandante generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-del 25 febbraio 2016.

4.1. Il primo giudice sarebbe incorso in un «*vero e proprio abbaglio dei sensi*» avendo letto in senso diametralmente opposto al suo effettivo contenuto il verbale del 1° febbraio 2023 redatto dalla Commissione incaricata della verifica, istituita all'uopo presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma Cecchignola. Esso infatti si conclude con un giudizio di idoneità proprio «[...] ai sensi di quanto previsto alle lettere “b” e “c” punto 66 del titolo 10 dell'allegato 1 del

decreto del Comandante della Guardia di finanza nr. -OMISSIS-del 25.2.2016». Ciò malgrado la confermata diagnosi di “-OMISSIS- (-OMISSIS-, n.d.r.) di 1°, regredente a seguito di sforzo fisico adeguato; lievi rigurgiti alle valvole AV emodinamicamente non significativi”, in quanto non ritenuta in contrasto, per le precisazioni evidenziate, con un giudizio di idoneità favorevole al candidato.

4.2. In effetti, la -OMISSIS- prevista alla lettera c), voce 66, del Titolo X del decreto - relativa alle turbe del ritmo cardiaco e alle anomalie del sistema specifico di conduzione - è solo quella che non regredisce con sforzo fisico, sicché laddove, come nella specie, essa è certificata come “regredente”, è di tutta evidenza che la causa inidoneativa non opera.

4.3. Quanto alla ridondanza del -OMISSIS-, la lettera b) del medesimo Titolo X, affinché osti all’assunzione, ne prevede l’accompagnamento con significativo (non lieve) rigurgito.

4.4. Infine, la verifica ha confermato l’inesistenza di una insufficienza mitralica lieve/moderata, come già risultante dalla certificazione della ASL di -OMISSIS-, presente in atti.

4.5. In denegata ipotesi, andrebbe valutato che il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza del 25 febbraio 2016 avrebbe ampliato indebitamente, proprio alle lettere b) e c) del Titolo X, i requisiti di idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo della Guardia di finanza stabiliti dal d.m. 17 maggio 2000, n. 155 e successive modifiche, sicché risulterebbe inficiato da eccesso di delega (motivo *sub* 3).

5. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di finanza, nel costituirsi in giudizio, hanno innanzitutto eccepito nuovamente l’improcedibilità del ricorso di primo grado per tardiva proposizione dei motivi aggiunti avverso la graduatoria finale, nonché l’inammissibilità di questi ultimi per omessa notifica ai controinteressati c.d. sopravvenuti o successivi.

6. Con l’ordinanza n.-OMISSIS- del 2023, segnata in epigrafe, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito della causa.

7. In vista della trattazione della stessa, entrambe le parti hanno depositato memoria per ribadire le proprie contrapposte prospettazioni. L’appellante ha evidenziato in particolare la natura aggiuntiva e non sostitutiva della pubblicazione della graduatoria sul solo sito internet dell’Amministrazione, da cui quest’ultima vorrebbe far decorrere i termini per l’impugnativa, nonché il comportamento processualmente non corretto della stessa, stante che ridetta graduatoria è stata versata agli atti del procedimento di primo grado a ridosso della scadenza dei termini decadenziali per il relativo gravame. Per tale circostanza, in denegata ipotesi ha chiesto una rimessione in termini per errore scusabile.

7. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 aprile 2024, pure segnata in epigrafe, la Sezione ha rigettato l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, richiamando precedenti

conformi del Consiglio di Stato circa il computo del termine per l'impugnativa delle graduatorie concorsuali.

In particolare, per le modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso anche in questo caso doveva trovare applicazione l'art. 15, commi 6 e 7, del d.P.R. n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), che ne prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata e che di tale pubblicazione sia data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Non avendo la difesa delle amministrazioni appellate evidenziato norme derogatorie di tali previsioni a carattere generale, deve trovare applicazione il principio di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale la pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, sicché l'effetto conoscitivo opponibile *erga omnes* deve poggiare su una espressa base positiva (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578; sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757, con riferimento alla pubblicazione on line sul sito del C.S.M. della graduatoria finale. Né può in senso opposto invocarsi la disposizione di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in quanto da riferire esclusivamente agli obblighi di pubblicazione «*aventi effetto di pubblicità legale*» in forza di specifiche norme di riferimento e non interpretabile nel senso che la pubblicazione telematica degli atti amministrativi produce, in ogni caso e indiscriminatamente, effetti di pubblicità legale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2018, n. 2757 e 27 agosto 2014, n. 4384). Peraltro tali conclusioni sono del tutto conformi anche con la previsione generale contenuta all'articolo 54, comma 4-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo cui «*la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento*», ovvero solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative (Cons. Stato, sez. V, 30 novembre 2015, n. 5398; sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287; sez. III, 28 settembre 2018, n. 5570).

8. In relazione invece alla mancata notifica dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado ai controinteressati sopravvenuti, con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 2024 la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio, non ritenendo necessario un rinvio al primo giudice, per le ragioni di diritto ivi analiticamente esposte. Ha pertanto autorizzato la notificazione a mezzo del sito *web* del Comando Generale della Guardia di Finanza, alla luce del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., ricorrendo nel caso di specie una situazione di obiettiva difficoltà di procedere nelle forme ordinarie, sia per l'elevato numero dei soggetti coinvolti, sia per la difficoltà di individuarne i recapiti (v. Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948).

9. In data 26 aprile 2024 l'appellante ha comunicato di aver ottemperato a quanto richiesto versando in atti:

- il verbale, redatto dall'Ufficio centrale "Relazioni con il pubblico e comunicazione interna" del Comando Generale della Guardia di finanza, attestante l'avvenuta pubblicazione sul sito www.gdf.gov.it a far data dal 23 aprile 2024 della documentazione ricevuta dalla parte appellante;
- la nota indirizzata ai legali dell'appellante nella quale il medesimo Comando Generale della Guardia di finanza attesta che l'inoltro della documentazione da pubblicare da parte dello stesso è avvenuto in data 18 aprile 2024, dunque nel rispetto dei 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, avvenuta il 5 aprile 2024.

9.1. In data 16 luglio 2024 ha versato in atti altresì il frontespizio e la pagina 10 del Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2024, avente ad oggetto l'avvenuta pubblicizzazione dell'inserimento sul sito internet www.gdf.gov.it, area Concorsi, sezione "Atti di notifica/ricorsi" di quanto sopra detto, al fine di renderne edotti tutti i vincitori della procedura selettiva per l'ammissione al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico 2022/2023, iscritti nella graduatoria approvata con determina n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2023.

10. All'udienza pubblica del 1° ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Nel merito, l'appello è fondato.

12. Come già affermato nell'ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 2024 effettivamente le conclusioni della verifica disposta in primo grado sono nel senso che il signor -OMISSIS- è *«idoneo ai sensi di quanto previsto alle lettere "b" e "c", punto 66 del titolo 10 all'allegato 1 del Comandante della Guardia di Finanza nr. -OMISSIS-del 25.2.2016»*. La portata non inidoneativa della patologia effettivamente riscontrata consegue alla corretta lettura del dettato testuale delle disposizioni richiamate, che menzionano la -OMISSIS- nei soli casi in cui persista anche a seguito di sforzo e la ridondanza del -OMISSIS-, solo se significativa.

13. A ciò consegue il diritto dell'appellante di essere ammesso al prosieguo della procedura concorsuale, e il conseguente obbligo per l'amministrazione di predisporre quanto necessario allo scopo.

14. Le spese - ivi compresa la liquidazione delle spettanze dell'organo verificatore, ad oggi non richieste - sono regolate sulla base del principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore di parte appellata, siccome dichiaratosi antistatario delle medesime.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di finanza al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in euro 3.000/00 (tremila/00) complessivamente, oltre accessori, se dovuti, a favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Manzione, Presidente FF, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

Valerio Valenti, Consigliere